

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-525 del 05/02/2019
Oggetto	FE18T0039 ATTO DI CONCESSIONE SIG.RA FORNASARI CARLA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-538 del 05/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

**OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI
PROC. Cod. FE18T0039
COMUNE DI FERRARA**

LA RESPONSABILE

Premesso:

- Che la gestione dei beni del demanio idrico è stata conferita alle regioni e agli enti locali competenti per territorio, ai sensi dell'art. 86 e 89 del D.Lgs 112/98 e successive modificazioni;

- Che la Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 140 e 141, Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, così come modificata dalla Legge Regionale 4 maggio 2001, n. 12, esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998 mediante i Servizi tecnici di bacino, strutture nelle quali sono riordinati e riorganizzati i Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, determinando e introitando i canoni inerenti alle relative concessioni;

- Che con determinazione del Direttore Generale Ambiente del 18 aprile 2001, n. 3261, è stato affidato ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione del demanio idrico e che tale funzione decorre dalla data del 21 febbraio 2001;

- Che con deliberazione di Giunta Regionale n.1260 del 22/07/2002 si è proceduto all'istituzione dei Servizi Tecnici di Bacino (STB), come articolazione tecnica del governo regionale del territorio, stabilendo sinteticamente le competenze di tali Servizi che sostituiscono i citati Servizi Provinciali Difesa del Suolo Risorse Idriche e Risorse Forestali, demandando alla competente Direzione generale la

delimitazione territoriale di dettaglio degli ambiti di competenza dei Servizi istituiti;

- Che con determinazione del 25/11/2003 n. 16155 la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo ha delimitato a una scala di maggiore dettaglio gli ambiti territoriali di competenza degli S.T.B.;

- Che, per effetto della L.R. 13/2015 e della D.G.R. 453/2016, dal 01/05/2016 la competenza in materia di concessioni di demanio idrico è di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA;

- Che con determinazione dirigenziale n. 70/2018 e la deliberazione di Giunta Regionale 1181/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna;

- Che con deliberazione di giunta n. 106/2018 è stato conferito all'Ing. Paola Magri l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01/01/2019;

- Che con la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e relative Delibere di G.R. si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

- Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano n. 4346 del 05/04/2005 (Prat.n. FEPPT0656) con la quale si rilasciava concessione demaniale al Sig. Fornasari Franco nato a Ferrara il 28/06/1930 C.F.:FRNFNC30H28D548F, per occupazione area con manufatto di scarico, in destra del Po di Primaro, Loc. Marrara, nel Comune di Ferrara, area censita catastalmente al Foglio 357 mappale 562 (di proprietà), con scadenza il 05/04/2017;

- VISTA l'istanza di rinnovo presentata fuori termine in data 30/05/2018 assunta al protocollo PGFE/2018/6473 - pratica n. FE18T0039 - dalla Sig.ra Fornasari Carla nata a Ferrara il 14/02/1969 C.F.: FRNCRL69B54D548S e dal Sig. Silvestri Bruno nato a Poiana Maggiore il 25/07/1945 C.F.:SLVBRN45L25G776D, con la quale veniva richiesto il rinnovo fuori termine della concessione demaniale per occupazione area con manufatto di scarico, in destra del Po di Primaro, Loc. Marrara, nel Comune di Ferrara, area censita catastalmente al Foglio 357 mappale 562 (di proprietà), del Comune medesimo;

- Visto la documentazione allegata con la quale si certificava il decesso del Sig. Fornasari Franco in data 27/09/2012;

- Vista la rinuncia assunta al prot. PGFE/2018/14832 del 06/12/2018, presentata dal Sig. Silvestri Bruno in quanto si è proceduto alla realizzazione di uno scarico indipendente da quello richiesto con istanza del 30/05/2018 PGFE/2018/6473;

- Vista la "Richiesta di parere con nulla osta idraulico e di prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale ai sensi della L.R. 13/2015 e della DGR 2363/2016, parere da parte del Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia Romagna ai sensi della DGR 1191/2007 e parere da parte del Comune di Ferrara ai fini urbanistici , paesaggistici e ambientali, di questa Struttura, assunta al PGFE/2018/10182 del 30/08/2018;

- Preso atto del nulla osta idraulico rilasciato con Determina Dirigenziale n. 3268 del 14/09/2018 di competenza dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano trasmesso in data 21/09/2018 prot. PGFE/2018/11163;

- Preso atto della nota assunta al prot. PGFE/2018/10800 del 13/09/2018, con la quale il Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia Romagna comunicava l'esito positivo della pre-valutazione di incidenza, in quanto la concessione risulta compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000;

- Preso atto del parere favorevole da parte del Comune di Ferrara protocollato in data 15/11/2018 al numero PGFE/2018/13922;

- Preso atto della sottoscrizione del disciplinare tecnico allegato alla bozza di concessione accettato per presa visione a firma del concessionario in data 15/01/2018;

- Preso atto della pubblicazione della richiesta in esame sul BURERT n. 299 del 19/09/2018 e che nel termine di 30 (trenta) giorni non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

Visti:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 37;

- la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913;
- la deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97;
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1622;
- la L.R. n. 2/2015 art. 8;

Attestata la regolarità amministrativa

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DETERMINA

1) di estromettere il Sig. Silvestri Bruno nato a Poiana Maggiore il 25/07/1945 C.F.:SLVBRN45L25G776D dalla richiesta di concessione presentata in data 30/05/2018 assunta al protocollo PGFE/2018/6473 - pratica n. FE18T0039;

2) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Sig.ra Fornasari Carla nata a Ferrara il 14/02/1969 C.F.:FRNCRL69B54D548S, la concessione demaniale per occupazione area con manufatto di scarico, in destra del Po di Primaro, Loc. Marrara, nel Comune di Ferrara, area censita catastalmente al Foglio 357 fronte mappale 246 (di proprietà), del Comune medesimo, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al 31/12/2030 e l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d) il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo a questa Struttura e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

3) di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute

nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria è stabilito in € 75,00=, versate dal richiedente in data 29/05/2018 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" ed introitate sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e delle ll. 15 marzo 1997, n.59 e 15 maggio 1997, n.127 (L.R. 21 aprile 1999, n.3)" di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018;

5) di dare atto che il Concessionario corrisponderà entro il 31/03/2019 alla Regione Emilia Romagna il canone residuo fino al 31/12/2019 comprensivo degli interessi fissato in € 88,91= mediante versamento sul c/c postale n.001018766582 oppure tramite bonifico sul n° IBAN: IT42C0760102400001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411" (art.6 L.R. 25 febbraio 2000, n.10)". Tale canone sarà introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n.3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2019;

6) di stabilire che il canone annuale è fissato in **€ 133,01=**, calcolato applicando la L.R. 7/2004 e ss.mm.ii.;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2019, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

8) di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui successivi al 2019 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-

Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;

9) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

10) di dare atto che la cauzione, quantificata in € 250,00= ai sensi dell'art. 20, comma 11, L.R. 7/2004 e dell'art.8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., è stata versata dal concessionario sul c/c postale n.367409 intestato al "Presidente della Giunta Regionale" in data 14/01/2019 a garanzia del presente titolo concessorio ed è introitata sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2019. La cauzione potrà essere svincolata in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla struttura competente, solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

11) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

13) di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

14) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso.

15) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, pratica FE18T0039 a favore, della Sig. Sig.ra Fornasari Carla C.F.: FRNCRL69B54D548S.

Art. 1 - Oggetto

La Sig.ra Fornasari Carla, è autorizzata ad occupare un'area del demanio idrico, con manufatto di scarico acque depurate diam. 100, in sponda destra del Po di Primaro, in Via del Primaro, in Località Marrara, in Comune di Ferrara.

L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente di fronte alla part. 246 (proprietà privata) del fg. 357 del Comune di Ferrara.

Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

1. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.

2. Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.

3. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

4. La Richiedente è consapevole che l'area dove insiste il manufatto di scarico, è zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

5. L' A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni, e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue

pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico della Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La Richiedente è tenuta a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Agenzia concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni della Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

7. E' espressamente vietato eseguire, nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

8. L'A.R.S.T e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione idraulica accordata, considerato che è rilasciata fatti salvi i diritti a terzi.

9. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Art. 3 - Prescrizioni generali

La richiedente dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;

- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Agenzia concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;

- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati al corpo arginale, alle sponde del canale ed alle loro pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo, di provocarne altri;

- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

Art. 4 - Revoca e decadenza

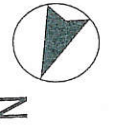
La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- subconcessione a terzi, senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente.

Art. 5 - Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di polizia idraulica.

PO DI PRIMARO



fognatura che scarica
nel Po di Primaro

filtro anaerobico
da 5 a.e.
da installare
da installare

vasca Imhoff da
5 a.e. esistente

pozzetto degrassatore
esistente

mappale
566

5.00

3.00

L.P.I.
B.P.P.

B.P.I.

K.P.I.

n.c.46

mappale 259

mappale 563

mappale 246

n.c.44

proprietà Carlo Fornasari (abilitazione)

altra proprietà

proprietà Carlo Fornasari (aula rimessa)

mappale 565

mappale 561

mappale 243

mappale 564

mappale 261

mappale 189

mappale 187



mappale 246

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.